

pouvoir agir également que d'entente avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Präsident: Die Interpellantin ist von der Antwort des Bundesrates nicht befriedigt.

88.476

**Interpellation Carobbio
Berufsgeheimnis der Journalisten.
Gesetzliche Bestimmungen**

**Interpellanza Carobbio
Segreto della redazione e diritto di non
produrre documenti. Norme legali**

**Interpellation Carobbio
Secret professionnel des journalistes.
Normes légales**

Wortlaut der Interpellation vom 15. Juni 1988

Neulich hat die SRG den bernischen Gerichtsbehörden einen Bericht über die Demonstration der Kernkraftwerksgegner vom 25. April 1987 ausgehändigt. Dieser Fall wirft einmal mehr die Frage auf, wie weit das Berufsgeheimnis der Journalisten gesetzlich gewährleistet ist.

Die Unterzeichneten fragen daher den Bundesrat: Meint er nicht, es sollten Bestimmungen über das Redaktionsgeheimnis sowie über das Recht, journalistische Unterlagen nicht herauszugeben, erlassen werden?

Testo dell'interpellanza del 15 giugno 1988

Il recente caso della consegna alla magistratura bernese da parte della SSR di un servizio sulla manifestazione antinucleare del 25 aprile 1987 ha riproposto il problema delle garanzie legali per il segreto professionale dei giornalisti nell'espletamento delle loro attività.

I sottoscritti interpellano perciò il Consiglio federale per sapere se non ritiene opportuno legiferare in materia di segreto della redazione e di diritto di non produrre documenti giornalistici.

Texte de l'interpellation du 15 juin 1988

Récemment, la SSR a dû remettre à la justice bernoise une partie des films tournés lors de la manifestation antinucléaire du 25 avril 1987. Ce fait pose à nouveau le problème des garanties légales du secret professionnel des journalistes dans l'exercice de leur fonction.

C'est pourquoi les soussignés demandent au Conseil fédéral s'il ne lui paraît pas opportun de légiférer sur le secret professionnel des journalistes, en réglementant notamment le droit de refuser la production de documents journalistiques.

Mitunterzeichner – Cofirmatari – Cosignataires: Aguet, Ammann, Béguelin, Bircher, Bodenmann, Borel, Braunschweig, Brügger, Danuser, Euler, Fankhauser, Hafner Ursula, Hubacher, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Longet, Matthey, Mauch Ursula, Rechsteiner, Reimann Fritz, Stapf, Ulrich, Zbinden Hans (24)

*Schriftliche Begründung – Motivazione scritta
Développement par écrit*

Il diritto di rifiutare di testimoniare da parte dei giornalisti e quindi la protezione delle fonti di informazione, sono stati oggetto di dibattito in Consiglio nazionale in occasione dell'esame dell'iniziativa parlamentare Bäumlin (no 80.222) e del postulato Binder (no 80.544). Personalmente avevo già sollevato il problema con un'interpellanza del 26 settembre 1979 (Interpellanza Carobbio no 79.401, Journalistes. Secret professionnel).

Il recente caso della consegna da parte della SSR di un servi-

zio sulla manifestazione antinucleare svoltasi il 25 aprile 1987 a Berna ha riproposto il problema.

Infatti di fronte alla protesta dei giornalisti e degli operatori radiotelevisivi la Direzione generale della SSR ha invocato la carenza legislativa in materia. La stessa questione è anche sollevata nella concezione globale dei media.

Nel rapporto del Consiglio federale sulle misure in favore della stampa (no 78.232) si sottolineava la necessità di inserire in una legge la protezione del segreto professionale dei giornalisti e anche il diritto di non produrre in giudizio documenti giornalistici. La protezione del segreto redazionale vige in diverse nazioni europee (Germania federale, Paesi scandinavi).

Alcuni affermano che detta materia, in caso di rilevanza penali, è già regolata a livello cantonale.

Riteniamo però che i nuovi mezzi di comunicazione di massa rendono problematica un'applicazione cantonale. Lo stesso Consiglio federale nel già citato rapporto sulle misure in favore della stampa affermava infatti: «il serait peu judicieux de régler ce problème, qui relève en premier lieu du droit des médias, dans la procédure cantonale. Il s'impose donc que la Confédération édicte une réglementation unique».

*Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 31. August 1988*

*Risposta scritta del Consiglio federale
del 31 agosto 1988*

Rapport écrit du Conseil fédéral du 31 août 1988

Nel suo rapporto supplemento del 24 agosto 1983, concernente l'iniziativa parlamentare in tema di Costituzione federale e di promozione della stampa (no 78,232), il Consiglio federale si è pronunciato per una regolamentazione unitaria federale del diritto di astenersi dal testimoniare da parte degli operatori dei mass media. Dato che l'articolo costituzionale per la promozione della stampa è stato respinto, manca una sufficiente base legale costituzionale per una disciplina nazionale da parte della Confederazione. E' vero che esisterebbe una norma di competenza in materia di radio e di televisione. Tuttavia il principio dell'uguaglianza davanti alla legge verrebbe violato nel caso in cui si dovesse introdurre un segreto redazionale unicamente per la radio e la televisione ad esclusione però della stampa.

La Confederazione ha tuttavia la competenza di regolare il diritto di astenersi dal deporre degli operatori dei mass media nelle leggi procedurali federali. Al riguardo sono già stati attuati dei lavori preliminari. Nei progetti preliminari del DFGP del novembre 1986 riguardanti le norme penali e procedurali del diritto dei mass media vi figurano delle proposte per una regolamentazione del diritto di astenersi dal testimoniare. Il Consiglio federale ha, su proposta del DFGP, preso atto il primo luglio 1987 di questi progetti preliminari ed ha deciso di riunire la materia con la revisione della parte generale del Codice penale e di attuare una procedura di consultazione comune.

Il diritto d'astenersi dal deporre degli operatori dei mass media secondo i progetti preliminari surriferiti giova soprattutto alla protezione dell'informatore. Esso non vale quindi in caso di materiale ricercato personalmente, dato che in tali circostanze non esiste un particolare rapporto di fiducia tra il giornalista e l'informatore. Il diritto d'astenersi dal deporre non può neppure essere invocato qualora si tratti di far luce su delitti gravi. Un gruppo di lavoro della Commissione di periti per la revisione della parte generale del Codice penale si occuperà ancora in modo specifico di questi progetti preliminari. Dovrà pure esaminare se sia giustificata un'estensione del diritto d'astenersi dal testimoniare sul materiale ricercato personalmente.

Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundesrates befriedigt.

Interpellation Carobbio Berufsgeheimnis der Journalisten. Gesetzliche Bestimmungen

Interpellation Carobbio Secret professionnel des journalistes. Normes légales

Interpellanza Carobbio Segreto della redazione e diritto di non produrre documenti. Norme legali

| | |
|---------------------|--|
| In | Amtliches Bulletin der Bundesversammlung |
| Dans | Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale |
| In | Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale |
| Jahr | 1989 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | IV |
| Volume | |
| Volume | |
| Session | Herbstsession |
| Session | Session d'automne |
| Sessione | Sessione autunnale |
| Rat | Nationalrat |
| Conseil | Conseil national |
| Consiglio | Consiglio nazionale |
| Sitzung | 16 |
| Séance | |
| Seduta | |
| Geschäftsnummer | 88.476 |
| Numéro d'objet | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 06.10.1989 - 08:00 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 1750-1750 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 20 017 833 |

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.